
DIVORZIO BREVE: ENTRATA IN VIGORE

Dal **26 maggio 2015** il c.d. divorzio breve è legge.

È stata infatti pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 69 del 24-3-2015, la **LEGGE 6 maggio 2015, n. 55**, recante "*Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi*".

Tra le principali novità si segnala, in sintesi, quanto segue:

- per la proposizione della **domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi** dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e **da sei mesi** nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile;
- nel caso di separazione personale, **la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato**. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione

Si veda:

- [LEGGE 6 maggio 2015, n. 55](#) (testo pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*)
- [Schema operativo: divorzio breve, ecco come funziona](#)